



CITTÀ DI POTENZA

N. 29/2018 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

PRESCRIZIONI PER INCONTRO DI CALCIO "POTENZA CALCIO -TARANTO" DEL 29/04/2018

IL SINDACO

ACQUISITA

la nota di protocollo 0005564 Cat.A.4/18/Gab. del 26/04/2018, prodotta dalla Questura di Potenza, che ha richiesto di disporre, in occasione dell'incontro di calcio "POTENZA CALCIO – TARANTO" del 29 aprile 2018, valevole per il Campionato di Serie D-girone H, oltre che divieti afferenti la viabilità nella zona circostante lo stadio "Viviani", il divieto di seguito riportato:

"per tutti gli esercizi pubblici ubicati lungo via Viviani, via Nazario Sauro e Viale Marconi, dalle ore 12,30 e fino a cessate esigenze, di vendita e somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro";

VISTA

l'Ordinanza Sindacale n. 55/2017, recante "PRESCRIZIONI PER PARTITE DI CALCIO IN STADIO VIVIANI SOCIETA' "POTENZA CALCIO SSD A.R.L." STAGIONE CALCISTICA 2017/2018" con la quale si è disposto, all'interno dello stadio "Viviani" e nell'area circostante lo stesso, dalle ore 14,00 alle ore 19,00, delle giornate di tenuta degli incontri calcistici, il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi e in contenitori di vetro e di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o a turbare l'incolumità pubblica, nonché il divieto di trasporto di bevande e alimenti in contenitori della stessa tipologia;

RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, rafforzare, ed in parte derogare, per l'incontro di calcio di domenica 29 aprile 2018, le disposizioni di cui al citato provvedimento sindacale, in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, con il divieto riportato nel dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO

opportuno, con il presente provvedimento, richiamare e fare salve tutte le altre prescrizioni disposte dal Provvedimento Sindacale n. 55/2017;

VISTA la Legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

- è **fatto divieto**, in occasione dell'incontro di calcio POTENZA CALCIO-TARANTO di domenica 29 aprile 2018, dalle ore 12,30 alle 22,00, agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell'area circostante lo stadio "Viviani" di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città,

- somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo per asporto alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

- somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD. "ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive", "POLIZIA LOCALE", all'Ufficio STAMPA.

L'U.D. POLIZIA LOCALE, attesa l'urgenza e la necessità, provvederà, in via straordinaria, alla notifica del presente provvedimento:

AGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE, interessati dal presente provvedimento per ubicazione dell'esercizio.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 26 aprile 2018

*Pratica istruita dalla P.O. Att. Produttive
dott.ssa Maria Teresa Laraia*

IL SINDACO
(DARIO DE LUCA)
